



# COMUNE DI OSPEDALETTI

PROVINCIA DI IM

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

**OGGETTO:**  
**IMPOSTA UNICA MUNICIPALE DETERMINAZIONE ALIQUOTA  
TASI ANNO 2019.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Paolo BLANCARDI - Presidente	X	
Marco ROVERIO - Vice Sindaco	X	
Maurizio TAGGIASCO - Consigliere	X	
Umberto GERMINALE - Consigliere	X	
Tiziana GARINO - Consigliere	X	
Daniilo BARALE - Consigliere	X	
Evelina CARLI - Consigliere	X	
Neelma CANOVA - Consigliere	X	
Caterina CEREGHETTI - Consigliere	X	
Roberto RODRIGUEZ - Consigliere	X	
Flavio PARRINI - Consigliere	X	
Dino PILONE - Consigliere	X	
Riccardo BRACCO - Consigliere	X	
	13	0

Dei Consiglieri assenti giustificano:

Assiste l'adunanza il Signor dott. Marco Gunter Segretario Capo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo BLANCARDI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

**Ricordato** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota.

**Visto** inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU.

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

**676.** *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

**677.** *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi*

*con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201, del 2011.*

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola potevano essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che fossero introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).

**Richiamato** il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale, che comprende anche la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 in data 6 agosto 2014.

**Ritenuto** pertanto di provvedere in merito.

**Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Rilevato** che è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2019/2020/2021.

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse*

*a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale.

**Richiamato** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n.147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 (conv. in legge n. 68/2014) il quale, ai periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

*Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”*

**Vista** la LEGGE 30 dicembre 2018, n.145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

**Preso atto** che questo Ente nel passato esercizio finanziario 2018 aveva stabilito di non applicare il tributo in oggetto azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili.

**Considerato**, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI anche per l'anno **2019**, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f).

**Preso atto** dei pareri favorevoli resi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**Con** votazione resa per alzata di mano da cui si evince il seguente risultato: Presenti n.13, Votanti n.11, Favorevoli n.11, Astenuti n.2 (Consiglieri: Rodriguez e Bracco) Contrari n. 0.

## **D E L I B E R A**

- 1) **Di azzerare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e confermando quanto determinato nel passato esercizio finanziario 2018, **le aliquote della TASI per l'anno 2019**.
- 2) **Di trasmettere telematicamente** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).
- 3) **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

**Dopodichè**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerata** l'urgenza di provvedere in merito.

**Visto** l'art.134, comma 4, del del D.Lgs. n.267/2000.

**Con** votazione resa per alzata di mano da cui si evince il seguente risultato: Presenti n.13, Votanti n.11, Favorevoli n.11, Astenuti n.2 (Consiglieri: Rodriguez e Bracco) Contrari n. 0.

## **D E L I B E R A**

**Di rendere** il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.





Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
Paolo BLANCARDI

Il Segretario Capo  
dott. Marco Gunter

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 446 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/04/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ospedaletti , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione  
dott. Marco Gunter

Segretario Capo

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2019**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Segretario Capo  
dott. Marco Gunter